

DELIBERA N. 79/2020

**XXX/ ULTRACOMM INCORPORATED (ULTRACALL)
(GU14/269947/2020)**

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 17/12/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 22/04/2020 acquisita con protocollo n. XXX del 22/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto di tipo privato cod. cliente n. XX, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) l'operatore, spacciandosi per Telecom, dopo aver posto dei quesiti, ha attivato telefonicamente un contratto mai sottoscritto e mai fruito;
- b) in base a tale contratto, inoltre, inviava fatture, pur essendo il servizio fornito regolarmente da Tim.

In base a tali premesse, l'istante chiede lo storno dell'intera posizione debitoria, non avendo mai sottoscritto alcun contratto.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

3. Motivazione della decisione

La domanda può essere accolta per i motivi di seguito specificati.

Dalla documentazione presentata agli atti del fascicolo, risulta che l'operatore ha effettuato addebiti a carico dell'istante nel periodo agosto – ottobre 2019, oltre a costi di disattivazione ed indennità per ritardati pagamenti.

L'istante contesta la legittimità di detti importi, affermando di non aver mai stipulato alcun contratto.

Come noto, a fronte della contestazione del cliente, spetta all'operatore dimostrare la debenza delle somme addebitate, cosa che non si è verificata nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda di storno degli addebiti merita accoglimento.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

in accoglimento dell'istanza presentata dall'XXX strada XX n. X, XX, per i motivi sopra indicati, l'operatore Ultracomm Incorporated (Ultracall), in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

- stornare gli addebiti relativi al contratto cod. cliente n. n. XX, sino a chiusura del ciclo di fatturazione.

Spese di procedura compensate.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i suddetti adempimenti ed a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Elena Veschi

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Stefano Cardinali

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli